



3 3259 09/11/2022

0,00 **TNT22L003259000PG**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNT





VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DELL' ASSOCIAZIONE "BANCO DI SOLIDARIETA' 'NOI, GLI AMICI DI PAOLO ...' OdV"

In data 26 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso la sala "La Dimora" sita in Muggiò, Via Italia 82, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "Banco di Solidarietà 'Noi, gli amici di Paolo ...' OdV" per discutere sul seguente

Ordine del giorno

- Approvazione delle modifiche dello Statuto indispensabili per il completamento del processo di trasmigrazione della nostra Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Graziella Ponti, la quale chiama la Sig.ra Pinuccia Citterio a fungere da segretaria della riunione.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che:

- oltre al Presidente e alla Segretaria sono presenti in proprio i Consiglieri Signori: Levati Ivana, Ponti Maria Rosa, Rigato Sonia Maria, Viola Antonio, Zandoni Fabrizia Maria e per delega la sig.ra Bonanomi Mariagrazia e il signor Radaelli Danilo Mario Marcello
- sono presenti in proprio o per delega n. 31 soci, su n. 90 soci iscritti all'Associazione;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 19 ottobre 2022 inviata a tutti i soci;

dichiara la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie che si sono rese necessarie in seguito alla segnalazione dell'Ufficio RUNTS della Provincia di Monza e Brianza datata 19.9.2022.

Banco di Solidarietà 'Noi, gli amici di Paolo ...' OdV – Via Italia, 82 – 20835 MUGGIO' (MB)

C.F. 94634400157

Precisa, inoltre, che le modifiche statutarie effettuate sono state visionate e approvate dall'Ufficio RUNTS.



Al termine delle dovute spiegazioni l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di provvedere alla registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato, *in esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 del D. Lgs. n. 127/2017.*

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 21,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Graziella Ponti

Pinuccia Citterio



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addi 9 NOV 2022
al N. 3259 Serie 3-1
Esatt €

Su delega della Direzione provinciale
Antonio F. ...
Marco Michela Pontori



Allegato al Verbale del 26 ottobre 2022

STATUTO

Organizzazione di Volontariato

"Banco di Solidarietà 'Noi, gli amici di Paolo ...' OdV"

TITOLO PRIMO

- COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita l'associazione denominata: "Banco di Solidarietà 'Noi, gli amici di Paolo ...' Organizzazione di Volontariato (o OdV) " di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'associazione aderisce alla "Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà " - con sede in Milano - dalla quale è stata autorizzata a utilizzare la denominazione "Banco di Solidarietà".

Art. 2 - L'associazione ha sede legale nel comune di Muggiò (MB).

Art. 3 - Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni e questo non comporta modifiche statutarie.

Art. 4 - L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

TITOLO SECONDO

- SCOPI

Art. 5 - L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro, secondo i dettami della dottrina sociale cristiana, svolgendo la propria attività gratuita a favore di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati e di nuclei familiari disagiati per favorire la cultura e le opere della carità e della condivisione.

Art. 6 - L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) **INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI:** attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate



in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO

l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. In particolare l'associazione per il perseguimento degli scopi sociali può svolgere attività di:

- assistenza a favore di persone in difficoltà, anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;
- condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale a favore di nuclei familiari disagiati, anziani, minori e disabili;
- assistenza di persone ricoverate in strutture sanitarie o bisognose di cure a domicilio e di loro familiari;
- aggregazione e socializzazione anche attraverso iniziative culturali, ricreative e di espressione artistica;
- iniziative di solidarietà a favore di persone senza lavoro;
- sostegno alla persona all'interno del nucleo familiare a supporto e affiancamento della famiglia stessa perché questa possa svolgere compiutamente il suo compito educativo;
- affiancamento a genitori e minori in situazione di difficoltà e abbandono attraverso l'aiuto nello svolgimento dell'attività scolastica e della vita relazionale.
- sostegno nella gestione della casa d'accoglienza della Comunità Pastorale sita nel Comune, destinata ad ospiti con disagi impellenti che richiedono una soluzione abitativa immediata e temporanea, in collaborazione con gli enti caritativi della comunità pastorale stessa.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.

Tali attività possono essere svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; l'associazione può aderire ad altri organismi che perseguono finalità analoghe.

TITOLO TERZO

- SOCI

Art. 7 – Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.



Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'ammissione all'associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 8 – I soci aderenti all'associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo.

Spettano ad essi anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 9 – Ciascun associato ha diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 10 – I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, obbligandosi al rispetto degli impegni presi.

Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

L'attività dei soci volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al socio volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 11 – La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, esclusione.

a) l'associato può in ogni momento recedere dall'associazione senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Rimangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

b) L'associato, che contravviene alle finalità associative, ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 12 – I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
- di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- di recedere in qualsiasi momento.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività concordate preventivamente con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione.



TITOLO QUARTO

- ORGANI

Art. 13 – Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente;

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 14 – L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. È il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Il verbale è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati e revocarli dalla carica nei casi previsti dallo Statuto e dalla legge;
- b) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- c) approvare gli indirizzi, il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di



contraddittorio;

- f) approvare i regolamenti interni associativi predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- i) deliberare su altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea dell'associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) dei soci oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Il socio che non può partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio al quale rilascia una delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo.

Ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o in



merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione e alla liquidazione dell'associazione..

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze del Titolo Sesto.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea tra i soci, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione di missione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il programma delle attività entro il 30 aprile dell'anno in corso;
- e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- f) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- g) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon



funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16 – Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 – L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei soci volontari contenente i nominativi dei soci che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione.

I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO QUINTO

- PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 18 – Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) beni mobili e immobili;
- f) rendite patrimoniali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- i) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 20 – L'esercizio finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13,



comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Il bilancio preventivo viene redatto dal Consiglio Direttivo, discusso e approvato dall'Assemblea dei Soci in concomitanza dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 21 – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle Organizzazioni di Volontariato.

Art. 23 – Tutti i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO SESTO

-MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, iscritti nell'apposito libro dei soci, e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Art. 25 – In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione, di scissione e quindi di liquidazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti


nell'apposito libro dei soci.

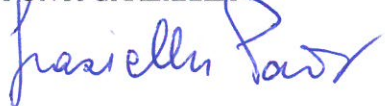
Art. 26 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

TITOLO SETTIMO

- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

PONTI GRAZIELLA



CITTERIO PINUCCIA

